



Comune di
Serra San Bruno
Provincia di Vibo Valentia - Regione Calabria

COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

Deliberazione della Commissione Straordinaria di Liquidazione
(nominata con D.P.R. del 27 settembre 2021, ai sensi dell'art. 252 del D.Lgs n. 267/2000)

VERBALE N. 37 del 25/05/2023

OGGETTO: Comune di Serra San Bruno – Approvazione lista di carico provvisoria dell'accertamento esecutivo per omesso pagamento ruolo TARI anno 2016 pari ad € 296.683,00 ai sensi dell'art. 255 comma 8 del Dec. Lgs n. 267/2000 e art.7 c.1 del DPR 24/08/1993 n.378.

L'anno 2023, il giorno 25 del mese di MAGGIO, alle ore 16,00, negli Uffici della Prefettura-U.T.G. di Vibo Valentia, si è riunita la Commissione Straordinaria di Liquidazione nominata con D.P.R. del 27 settembre 2021, ai sensi dell'art. 252 del D.Lgs n. 267/2000 nelle persone dei Signori:

NOME E COGNOME		Presente	Assente
Dott.ssa Carla FRAGOMENI	Presidente	X	
Dott. Emilio Saverio BUDA	Componente	X	
D.ssa Elisabetta BILOTTA	Componente	X	

Per trattare l'argomento in oggetto:

PREMESSO che con D.P.R. del 27 settembre 2021 è stata nominata la Commissione Straordinaria di Liquidazione per l'amministrazione della gestione dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente, nelle persone del Dott. Emilio Saverio BUDA- Dirigente di II Fascia, della D.ssa Carla FRAGOMENI -Funzionario Economico Finanziario, della D.ssa Elisabetta BILOTTA, Segretario Comunale;

CONSIDERATO che in data 5 ottobre 2021, con nota prefettizia N. 42363 del 05/10/2021 è stato notificato al Comune il D.P.R. di nomina dei suddetti componenti;

VISTO il proprio verbale di deliberazione n.1 dell'11 ottobre 2021 avente ad oggetto "insediamento della Commissione Straordinaria di Liquidazione –adempimenti preliminari" con cui si è proceduto altresì alla nomina del Presidente nella persona della D.ssa Carla Fragomeni;

CONSIDERATO che l'Organo Straordinario di Liquidazione non ha personalità giuridica autonoma, per cui non può essere intestatario di una propria partita IVA e di un codice fiscale, dovendosi avvalere della personalità giuridica dell'Ente;

DATO ATTO CHE:

- l'Organo Straordinario di Liquidazione opera in posizione di autonomia e totale indipendenza dalle strutture e dagli altri organi dell'Ente;
- è legittimato a sostituirsi agli organi istituzionali esclusivamente nell'attività propria della liquidazione e, ai sensi dell'art. 253 del D. Lgs 18/08/2000, n. 267, può auto-organizzarsi;

VISTO il D.P.R. 24 agosto 1993 n 378 avente per oggetto il “Regolamento recante norme sul risanamento degli Enti Locali dissestati”;

VISTO il D. Lgs 18 agosto 2000 n 267 avente ad oggetto “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;

CONSIDERATO che:

- ai sensi dell’art.7 c.1 del DPR 24/08/1993 n.378 “L’Organo Straordinario di Liquidazione provvede alla riscossione dei residui attivi ed è autorizzato ad approvare i ruoli delle imposte e delle tasse non riscosse, nonché a richiedere il versamento dei canoni patrimoniali, tutti relativi agli esercizi precedenti alla deliberazione di dissesto, abilitato a compiere tutti gli atti necessari alla riscossione dei crediti facenti parte della massa attiva, nei tempi più brevi resi possibili dalla normativa vigente, anche prima dell’approvazione del piano di estinzione da parte del ministero dell’Interno”;

- con delibere dell’OSL n.4 del 16/02/2022 e n. 8 del 7/03/2022 aventi ad oggetto rispettivamente “Dissesto finanziario – designazione del funzionario responsabile in materia di entrate proprie di pertinenza della gestione straordinaria di liquidazione” e “Dissesto finanziario – delibera n. 4 del 16/02/2022 – Chiarimenti e conferma” è stato designato il funzionario responsabile in materia di entrate proprie di pertinenza della gestione dell’OSL, nella persona della dr.ssa Brunella Tripodi, in relazione alle funzioni ed ai poteri residuali per la riscossione dei tributi comunali di pertinenza dell’OSL;

VISTA la nota prot. n. 9134 del 23/05/2023 predisposta dal Responsabile del Settore Tributi del Comune di Serra San Bruno, con la quale ha trasmesso le liste di carico Ingiunzione di pagamento TARI anno 2016 – n. contribuenti morosi 453 - per un importo complessivo provvisorio di € **296.683,00** di cui alla determinazione n. 20 del 23/05/2023 R.G. n. 429 del 23/05/2023;

CONSIDERATO che l’O.S.L. deve provvedere-ai sensi dell’art. 255 comma 8 del D.Lgs n. 267/2000-all’approvazione e alla riscossione dei ruoli pregressi emessi dall’Ente e non ancora riscossi, totalmente o parzialmente, nonché all’accertamento delle entrate tributarie per le quali l’Ente ha omesso la predisposizione dei ruoli o del titolo delle entrate tributarie e/o patrimoniali previsto per legge, ai fini del risanamento finanziario dell’Ente;

VISTO il regolamento recante norme sul risanamento degli Enti Locali dissestati, approvato con DPR del 24/8/1993 n. 378 art. 4, comma 8 bis;

VISTO l’art. 253 del D.Lgs. n. 267/2000 e smi;

Tutto ciò premesso e considerato, con votazione unanime e legalmente espressa

DELIBERA


- 1) La premessa è parte integrante e sostanziale delle presente deliberazione;
- 2) Di prendere atto della determina n. 20 del 23/05/2023, con i relativi allegati, con la quale il Responsabile del Settore Tributi ed entrate comunali, nel prendere atto dei dati forniti dalla GESTITALIA SRL, procede alla certificazione della lista di carico provvisoria dell’accertamento esecutivo per omesso pagamento ruolo TARI **anno 2016 pari ad € 296.683,00** costituita da **n.453 contribuenti morosi, con termine di prescrizione al 31/12/2023 limitatamente agli accertamenti divenuti definitivi nel 2020, ad eccezione di quelli divenuti definitivi nel 2019 per i quali il termine di prescrizione è differito al 25/06/2024**, che deve essere posta in riscossione;
- 3) Di approvare la lista di carico provvisoria dell’accertamento esecutivo per omesso pagamento ruolo TARI **anno 2016 pari ad € 296.683,00** del Comune di Serra San Bruno;

- 4) Di riservarsi con successivi provvedimenti di apportare al predetto importo le dovute variazioni in ragione di eventuali scarichi amministrativi/annullamenti/rettifiche varie;
- 5) Di approvare la bozza dell'atto di ingiunzione TARI 2016 per omesso o parziale versamento predisposto a cura dell'Ufficio tributi;
- 6) Di stabilire che gli introiti derivanti i relativi versamenti delle somme riscosse dovranno essere riversate sul conto intestato all'O.S.L. sul seguente codice IBAN: IT40H0306942743100000046013;
- 7) Di trasmettere la presente deliberazione al Sindaco, al Segretario Generale, al Responsabile del Servizio Finanziario e Tributi, al Responsabile Settore Tributi al Responsabile dell'Area Affari Generali dell'Amministrazione Comunale di Serra San Bruno;
- 8) Di dare atto, infine, che la presente deliberazione è immediatamente eseguibile a norma dell'art. 4, c. 6, del DPR n. 378/1993 e dell'art. 134 del TUEL del D.Lgs. 267/2000.


LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

I Componenti:

Dott. Emilio Saverio BUDA




Dott.ssa Elisabetta BILOTTA



Il Presidente

Dott.ssa Carla FRAGOMENI





COMUNE DI SERRA SAN BRUNO
Commissione Straordinaria di Liquidazione
Ufficio Tributi - Piazza Carmelo Tucci, 1
89822 - Serra San Bruno (VV)

Prot. n. _____ del _____

C.F.

XXXYYY00W00W000WSi

Notifica:

a mano

con raccomandata

XXXXXXXXXX

XXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ATTO DI INGIUNZIONE TARI n° 2016000000000001

(esente da bollo in forza all'art.5, allegato B del D.P.R. n. 642/72)

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

- VISTA la Deliberazione G.C. n 28 del 06/04/2022 con il quale si attribuisce la funzione suddetta;
- VISTO il Regolamento Generale delle Entrate adottato con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale del 17.06.2020, n.8;
- VISTO il Regolamento Tari approvato con Delibera del C.C. n 2 del 22/05/2014, modificato con Delibera del C.C. n. 11 del 29/07/2021;
- Verificato che alla data odierna risultano da Lei dovute le seguenti somme afferenti il mancato pagamento degli avvisi di accertamento TARI. come da tabella sotto allegata;

N.	Cod.	Anno	Descrizione	Importo
1	0434	2016	Tassa smaltimento rifiuti e tributo provinciale - AVVISO 99999	1.346,14
2	0425	2016	Sanzione pecuniaria -tassa rifiuti solidi urbani - AVVISO 99999 NOTIF. 20131027	336,54
3	0424	2016	Interessi -tassa rifiuti solidi urbani - AVVISO 99999 NOTIF. 20131027	146,31
Diritti di Notifica				12,00
Totale dovuto				1.840,99

PREMESSO CHE

- che alla prescritta scadenza non è stato versato l'importo relativo agli avvisi di accertamento sopra richiamati; - che tali crediti sono divenuti definitivi, non essendo stati a suo tempo impugnati innanzi l'autorità competente; - che il credito è divenuto certo, liquido ed esigibile; - che si rende necessario agire contro il debitore per il recupero del debito, oltre le spese derivanti dal presente procedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del R.D. 14 aprile 1910, n. 639 e dell'art. 4 comma 2 sexies della L. 265/2002, dell'art. 36 della L. 31/2008 e dell'art. 7 comma 2 lettera gg-quater della L. 106/2011 come modificato dall'art. 14 bis-L. 214/2011, nonché della L. 11 marzo 2014, n. 23.

INGIUNGE

Al debitore di pagare entro 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica della presente, versando la somma sotto riportata mediante bollettino PagoPA allegato, con avvertimento e diffida che, in mancanza dell'integrale pagamento nei termini indicati, si procederà ad esecuzione forzata a norma di legge (ex artt. 5 e ss. del T.U. approvato con il citato R.D. del 14/04/1910 n. 639) con l'aggravio di interessi e spese. Per i versamenti dall'estero il pagamento deve essere eseguito mediante bonifico bancario/postale versando il predetto importo sul conto intestato all'O.S.L. sull' Iban n.IT40H0306942743100000046013 Cod.BIC/SWIFT: BCITITMM

Pagamenti decorsa la data di esecutività dell'atto (60 gg dopo la notifica)

Pagamento tra il 61° giorno ed il 120° giorno dalla data di notifica

Oneri di riscossione pari al 3% del dovuto con massimo di 300 euro (comma 803 lett.a dell'art. 1 della Legge 160/2019)	€	96,59
TOTALE DOVUTO	€	1.932,70

Pagamento oltre il 120° giorno dalla data di notifica dell'atto:

Oneri di riscossione pari al 6% del dovuto con massimo di 600 euro (comma 803 lett.a dell'art. 1 della Legge 160/2019)	€	132,86
TOTALE DOVUTO	€	1.968,97

Ai sensi del comma 802 dell'art. 1 della Legge 160/2019, decorsi sessanta giorni dall'esecutività dell'atto e fino alla data del pagamento sono addebitati gli interessi di mora conteggiati giornalmente al tasso di interesse legale.

AVVERTE

altresì che in mancanza dell'integrale pagamento si procederà ad esecuzione forzata dei beni immobili, mobili e crediti ex artt. 5 e ss. del T.U. approvato con il citato r.d. n. 639/1910 o secondo le disposizioni di cui al titolo II del DPR 602/1973 ove compatibili ai sensi dell'art. 4 comma 2 sexies e seguenti della l. 265/2002 e dell'art. 36 della legge 31/2008 e dell'art. 7 comma 2 lettera gg. quater della l. 106/2011 come modificato dall'art. 4 bis L. 214/2011. Si procederà, quindi, al fermo amministrativo dei beni mobili registrati (veicoli, natanti, aeromobili, ecc.) ai sensi dell'art. 86 del DPR 29/09/1973 n. 602 – o all'iscrizione di ipoteca sugli immobili ai sensi dell'art. 77 del DPR 602/1973 nel rispetto di quanto previsto dall'art. 7 comma 2 lettera gg-quater della l. 106/2011 come modificato dall'art. 14-bis l. 214/2011.

INFORMA


che contro il presente atto è possibile proporre ricorso alla Corte di Giustizia di Vibo Valentia entro sessanta giorni dalla data di notificazione del presente atto di accertamento, ovvero nel diverso termine ammesso dalle norme vigenti in caso di ricorso a istituti deflattivi del contenzioso o di sospensione feriale di termini processuali. La notifica del ricorso al Comune di Serra San Bruno, da parte del ricorrente, deve avvenire a mezzo PEC ai sensi dell'art. 16 bis, comma 3 del D.Lgs 546/92, così come modificato dal D.L. n. 119/2018 convertito nella legge n. 136 del 17/12/2018, secondo le disposizioni contenute in relazione al processo tributario telematico (PTT) dettate dal D.M. 23/12/2013 n. 163 e ss.mm.ii. La notifica del ricorso a mezzo PEC ha valore di elezione di domicilio (art. 16 bis comma 4 Dlgs 546/92). L'obbligo della notifica a mezzo PEC non sussiste per i soggetti che non si avvalgono della difesa tecnica, facoltà consentita per le sole liti di valore inferiore ai tremila euro. In tale ipotesi le notifiche sono eseguite ai sensi dell'art. 16 del Dlgs 546/92.

per controversie di valore imposta dovuta uguale o superiore a cinquantamila euro:

proporre ricorso con le modalità ed i criteri sopra descritti alla Corte di Giustizia di Vibo Valentia. Il ricorso deve essere validamente presentato al Comune di Serra San Bruno entro 60 gg dalla notificazione dell'atto impugnato. Entro 30 giorni dalla proposizione del ricorso, a pena di inammissibilità, il ricorrente deve procedere alla costituzione in giudizio, presso la Segreteria della Corte di Giustizia Provinciale adita, depositando copia conforme del ricorso già inoltrato notificato all'Ente e il fascicolo di causa ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. n. 546/92. La costituzione in giudizio per le controversie per le quali si è proceduto alla notifica del ricorso via PEC, deve essere effettuata, a pena di inammissibilità, esclusivamente mediante il Sistema Informativo della Giustizia Tributaria – S.IGI.T.- cui si accede dal portale della giustizia tributaria (www.giustiziatributaria.gov.it).

per controversie di valore imposta dovuta non superiore a Cinquantamila euro:

proporre reclamo ai sensi dell'art. 17-bis del D.Lgs. 546/92, come riformulato dal D.Lgs. 50/2017, indirizzato all'Ufficio Tributi del Comune di Serra San Bruno entro 60 gg dalla notificazione dell'atto impugnato, ovvero nel diverso termine ammesso dalle norme vigenti in caso di ricorso a istituti deflattivi del contenzioso o di sospensione feriale di termini processuali, contenente sia il ricorso, che l'eventuale proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa tributaria. L'attività istruttoria dovrà essere conclusa entro il termine di 90 giorni dalla notificazione al Comune del reclamo. Durante tale periodo, i termini per il versamento delle somme dovute sono sospesi. In tale caso il responsabile della procedura è il sottoscritto Funzionario Responsabile di Settore. Trascorso il termine di cui sopra senza esiti positivi, entro 30 gg. è necessario procedere alla costituzione in giudizio da parte del ricorrente, che si perfeziona con il deposito alla Corte di Giustizia Provinciale della copia conforme del ricorso notificato e del fascicolo di causa completo ai sensi dell'art. 22 del D. Lgs. n. 546/92. La costituzione in giudizio per le controversie per le quali si è proceduto alla notifica del ricorso via PEC, deve essere effettuata, a pena di inammissibilità, esclusivamente mediante il Sistema Informativo della Giustizia Tributaria – S.IGI.T.- cui si accede dal portale della giustizia tributaria (www.giustiziatributaria.gov.it).



AUTOTUTELA

Il contribuente può presentare allo scrivente una dichiarazione con la quale venga documentato che gli atti emessi sono stati interessati da:

- a) prescrizione o decadenza del diritto di credito sotteso, intervenuta in data antecedente a quella in cui il debito è stato affidato in riscossione;
- b) un provvedimento di sgravio;
- c) una sospensione amministrativa;
- d) una sospensione giudiziale, oppure da una sentenza che abbia annullato in tutto o in parte la pretesa;
- e) un pagamento effettuato, riconducibile alla posizione debitoria in oggetto, in data antecedente alla formazione del presente atto;
- f) qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito sotteso.

Nei casi suindicati la scrivente comunicherà al debitore, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo posta elettronica certificata, l'accoglimento o meno dell'istanza presentata ai fini dello sgravio della posizione debitoria e/o della sospensione della procedura esecutiva. La dichiarazione di cui sopra con i relativi documenti allegati, può essere presentata direttamente alla scrivente utilizzando una delle seguenti modalità:

- Posta raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a Comune di Serra San Bruno Piazza Carmelo Tucci, 1;
- Telefonare Comune di Serra San Bruno Ufficio Tributi al n.ro Tel. 0963/779418;
- Inviare una e-mail a: tributi@comune.serrasanbruno.vv.it o PEC a: info@pec.comune.serrasanbruno.vv.it.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DATI (art. 13 e 14 Regolamento Europeo 679/2016)

Il titolare del trattamento è il Comune di Serra San Bruno. L'Ente utilizza i dati del contribuente esclusivamente per le finalità istituzionali, anche quando comunicati a terzi. Il trattamento avviene mediante utilizzo di sistemi informatici, per il tempo e con logiche strettamente correlate alle predette finalità, e comunque, nel rispetto della sicurezza e della riservatezza, così come richiesto dal Regolamento Europeo 679/2016. Il Responsabile del trattamento è il Comune di Serra San Bruno

Serra San Bruno li _____

Il Funzionario Responsabile
*(xxxxxxxxxxxxxxxxx)

**IL PRESIDENTE DELLA
COMMISSIONE STRAORDINARIA
DI LIQUIDAZIONE**
*(xxxxxxxxxxxxxxxxx)

* Firma a stampa ai sensi dell'art.1, comma 87 della L. 549 del 28.12.1995

**Come previsto dall'ex art.1, comma 87, della L.n.549 del 1995 e art.3 comma 2 del D.Lgs.39 del 12/02/1993 la firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile Esente dall'imposta di bollo ex art.5 Tariffa all.B del D.P.R.642/1972. Esente dall'imposta di registro ex art.5 Tabella All.B del D.P.R. 131/1986. Esente da IVA ex art.10 del D.P.R. 633/1972

